

COMUNE DI DUEVILLE

- Provincia di Vicenza -

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER IL BENE COMUNE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____

Art. 1 - Finalità

Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente ed alla elaborazione degli atti del Consiglio e della Giunta in materia di Politiche sociali, è istituita la "Consulta per il bene comune", alla quale sono attribuite funzioni consultive e propositive in materia di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari oltre che su ogni altra iniziativa idonea a sviluppare un welfare territoriale, per costruire un modello in grado di integrare e rafforzare i servizi alla persona, l'assistenza sociale e la sanità, partendo dalle reali esigenze del territorio.

Art. 2 – Formazione della Consulta

La Consulta per il bene comune è un organo collegiale costituito dal competente assessore alle Politiche sociali e da 10 componenti, consiglieri comunali e non, dei quali 5 su designazione della maggioranza e 5 su designazione della minoranza individuati, tramite la diffusione di specifico avviso pubblico, tra persone esperte e competenti per quanto concerne la vita culturale, sociale e sanitaria del paese e/o attive nel mondo del volontariato e dell'associazionismo del territorio.

La nomina dei componenti della Consulta è di competenza del Consiglio comunale.

I componenti della Consulta nominati con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 26.04.2021 rimangono in carica fino alla fine del mandato amministrativo in corso alla data di adozione del presente regolamento, come previsto dal successivo art. 7, comma 1.

Le nuove modalità di formazione saranno, pertanto, applicate per la designazione dei componenti della Consulta successivamente alla scadenza del mandato dell'attuale collegio.

Art. 3 - Presidente

La Consulta è presieduta di diritto dall'assessore competente. Alla prima seduta la Consulta elegge un Vice Presidente e un Segretario.

Art. 4 – Convocazione

La Consulta tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati con almeno sette giorni liberi di anticipo a mezzo posta o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal componente della Consulta medesima.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 5 membri.

Riunioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente anche su richiesta di almeno 3 componenti.

Su richiesta della Consulta possono partecipare funzionari del Comune o di altri enti collegati, esperti nella specifica materia.

Art. 5 - Verbale

Dei lavori della seduta si tiene verbale riassuntivo redatto dal Segretario.

Detto verbale viene letto nella riunione successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso che la Consulta proceda a votazione, questa dovrà essere pubblica e dal verbale dovrà risultare come ogni votante, nominalmente, avrà votato sull'oggetto posto ai voti.

Art. 6 – Attribuzioni e compiti della Consulta.

La Consulta ha il compito di indagare sulle situazioni socio-ambientali, di studiare i problemi inerenti i settori sociale, sanitario e socio-sanitario, di elaborare pareri e formulare proposte tendenti alla migliore risoluzione di quanto emerso nel lavoro sopracitato purché di competenza dell'Amministrazione comunale (rimozione delle disuguaglianze e della marginalità, sostegno alla disabilità, agli anziani ed alla fragilità minorile, promozione dell'inclusione sociale e delle politiche attive del lavoro, ecc.).

La Consulta potrà proporre e valutare:

- iniziative riguardanti l'assistenza sanitaria ed il sostegno alla domiciliarità;
- la promozione di attività in collaborazione con le associazioni di volontariato, i gruppi organizzati, gli Enti;
- l'analisi delle problematiche socio-sanitarie ma anche dell'economia, del lavoro e dell'occupazione collegate con il miglioramento del benessere e della qualità di vita e finalizzate all'inclusione sociale e lavorativa di tutti.

Art. 7 – Durata e decadenza

La Consulta decade alla fine dell'Amministrazione che l'ha eletta.

I componenti che restano assenti per tre sedute consecutive senza addurre legittimo impedimento sono dichiarati decaduti con provvedimento consiliare.

In tal caso il Consiglio provvede alla sostituzione con le forme previste dall'art. 2.

Art. 8 – Disposizioni finali.

Con l'entrata in vigore del presente atto, si intende revocato il previgente "Regolamento della Consulta per l'assistenza", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 112 del 18.10.1983, e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 82 del 28.09.1999 e n. 68 del 27.11.2014.